

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TENELLA SILLANI	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LUCA DI NELLA

Seduta del 04/06/2019

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- In data 11/07/2018 versava sul proprio conto acceso presso la convenuta tre vaglia postali di € 64.200,00, € 38.000,00 e € 37.800,00, tutti emessi in data 09/07/2018.
- Alla data del 24/07/2018 i titoli, pur essendo impagati dal 16/07/2018, non gli erano stati restituiti, né erano state fornite alla stessa le motivazioni dell'impagato.
- Ciò aveva impedito alla ricorrente di sottoscrivere di un contratto di acquisto dell'immobile, e annesso posto auto, dalla stessa preso in locazione.
- Le somme dei predetti vaglia risultavano disponibili solo a partire dall'01.08.2018 e la ricorrente poteva concludere l'acquisto dell'immobile solo in data 18/09/2018.
- Il differimento della compravendita (ben 57 giorni) aveva determinato in capo alla ricorrente un danno emergente di € 1.630,20, rappresentato dal versamento del canone di locazione per tale l'ulteriore periodo e un danno morale pari a € 1.000,00.
- Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, nel ravvisare una responsabilità per l'operato della banca, ha avanzato ricorso lamentando il mancato rispetto delle norme contrattuali che prevedevano la possibilità di ottenere la disponibilità delle somme in quattro giorni, ovvero sette in caso di versamento presso gli sportelli automatici, posto che le somme versate in data 11/07/2018 erano rese disponibili solo in data 01/08/2018.

- Parte ricorrente chiede al Collegio:
 - o di accertare l'inadempimento contrattuale della banca;
 - o di condannare l'intermediario al pagamento della somma complessiva di € 2.630,20 di cui € 1.630,20 a titolo di danno emergente e € 1.000,00 a titolo di danno morale,
 - o il ristoro di € 500,00 per le spese legali e € 20,00 per le spese del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Dichiaro che i vaglia in questione, versati dalla ricorrente in data 11/07/2018, risultavano correttamente negoziati mediante procedura di *back-up*.
- In data 13/07/2018 la banca riceveva un messaggio di impagato con causale tecnica 79 "materialità non pervenuta in *back-up*" e successivamente, in data 19/07/2018 un messaggio di conferma impagato con causale tecnica 80 "assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di *back-up*".
- Il 01/08/2018, dopo la ricezione materiale dei titoli da parte dell'emittente, il ciclo di incasso si concludeva con l'accredito delle somme sul conto corrente della ricorrente con valuta pari alla data di versamento (11/07/2018).
- I danni citati dalla ricorrente non risultano supportati da alcun tipo di documentazione.
- L'intermediario chiede al Collegio di respingere le domande della parte ricorrente.

In sede di repliche alle controdeduzione parte ricorrente afferma quanto segue.

- Contesta che per espressa pattuizione contrattuale le somme portate dai vaglia dovevano essere disponibili al più tardi il 20/07/2018, pertanto ai sensi dell'art. 1218 cc ha diritto al risarcimento del danno.

In sede di controrepliche l'intermediario afferma quanto segue.

- Nel precisare che i titoli in esame erano stati negoziati tramite la nuova procedura *Check Image Truncation* (CIT), rappresenta che era risultato impossibile acquisire le immagini dei titoli rispettando i requisiti previsti per la presentazione al pagamento in formato elettronico.
- Pertanto si è reso necessario inviare alla banca emittente/trattaria la materialità degli stessi, facendo ricorso alla procedura di *back-up*. Inoltre, ribadisce di aver riconosciuto alla ricorrente le somme "giusta valuta" appena ricevuto il messaggio di pagato dalla banca trattaria.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dalla ricorrente a causa del ritardato accredito di tre vaglia postali di cui era beneficiaria, che in un primo momento erano risultati impagati e, solo successivamente, venivano regolarmente accreditati. La ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese legali.

L'intermediario afferma di aver reso disponibile la somma dei titoli in data 01/08/2018 ad avvenuta ricezione del messaggio di pagato inoltrato dall'emittente/trattario e di aver attribuito all'operazione di accredito data valuta pari al giorno del versamento (11/07/2018). In proposito la banca ha precisato che i titoli erano stati negoziati con la nuova procedura *Check Image Truncation*. Data l'impossibilità di acquisire correttamente l'immagine, la presentazione al pagamento dei titoli era avvenuta mediante l'invio materiale degli stessi all'intermediario corrispondente (procedura di *back-up*). In data 13/07/2018 la banca riceveva dall'intermediario emittente/trattario un messaggio di impagato con causale tecnica 79 "materialità non pervenuta in *back-up*" (detta causale deve essere utilizzata dal trattario/emittente nel caso di presentazione al pagamento di un

titolo mediante la soluzione di *back-up* della CIT, qualora non riceva la materialità dell'assegno decorso il termine interbancario previsto per l'invio della comunicazione di mancato pagamento, ossia il secondo giorno lavorativo successivo alla compensazione del titolo). Successivamente, in data 19/07/2018 riceveva un messaggio di conferma impagato con causale tecnica 80 "assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di back-up" (qualora, entro il termine di 2 giorni lavorativi successivi alla data di compensazione dell'esito impagato, non sia ancora giunta la materialità del titolo, il trattario/emittente dovrà inviare al negoziatore il messaggio di "conferma impagato assegno non pervenuto", valorizzando la causale di esito "80 - Assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di back-up"). In data 01/08/2018, a seguito della ricezione materiale dei titoli da parte dell'emittente, il ciclo di incasso dei titoli si concludeva con l'accredito delle somme sul conto corrente della ricorrente con valuta pari alla data di versamento (11/07/2018).

Il Collegio osserva che non sono disponibili in atti il contratto di conto corrente, le evidenze della messaggistica interbancaria di impagato/pagato intercorsa tra l'intermediario negoziatore e il trattario. Manca altresì la prova contabile della data effettiva di riaccredito: non è però controverso tra le parti che i vaglia sono stati presentati all'incasso in data 11/07/2018 e accreditati sul conto della ricorrente in data 01/08/2018 con data valuta 11/07/2018.

Quanto ai termini di disponibilità applicati dall'intermediario al versamento assegni la ricorrente versa in atti le copie dei vaglia in argomento unitamente alle ricevute di versamento, il foglio informativo del conto corrente contenente e il foglio informativo relativo al servizio di versamento "contante e assegni".

Per procedere all'analisi della vicenda, è opportuno delineare la disciplina applicabile. In primo luogo, ai sensi dell'art. 120 T.U.B, il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative ad assegni tratti su una banca insediata in Italia "*entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento*", ovvero, nel caso di specie, entro il 17 luglio 2017. Le Circolari ABI della Serie Tecnica n. 5/2016, e 12/2018, ove vengono illustrate le procedure di "back up" e di "incasso bonario", prevedono che, nel caso in cui un assegno presentato al pagamento tramite la soluzione di *back-up* sia stato comunicato impagato (2 giorni lavorativi successivi alla compensazione del titolo, nel caso di specie entro il 16/07/2018), la banca trattaria deve comunicare alla banca negoziatrice, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla compensazione dell'esito impagato (nel caso di specie entro il 19/07/2018, come avvenuto secondo le dichiarazioni dell'intermediario), l'eventuale conferma di impagato, e che "al fine di chiudere il ciclo d'incasso dell'assegno la banca negoziatrice potrà attivare la procedura di "Incasso bonario" prevista nel caso di furto o smarrimento del titolo. Sino al 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento, la banca trattaria che dovesse ricevere la materialità dell'assegno dopo l'invio della comunicazione di mancata ricezione della materialità del titolo e che non abbia ancora ricevuto la richiesta di "Incasso bonario", può regolare contabilmente l'operazione in procedura CIT tramite il messaggio di "Pagato". Nel caso di specie l'accredito è avvenuto entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di presentazione al pagamento. Alla luce di quanto ora esposto, il Collegio ritiene che il comportamento dell'intermediario sia stato conforme alla disciplina vigente, nulla dunque potendogli essere imputato. Pertanto, il Collegio ritiene già soddisfatta la pretesa vantata dalla ricorrente e dichiara cessata la materia del contendere, respingendo la richiesta di risarcimento dei danni (così, ha deciso il Collegio di Milano, n. 10148/2019, in un caso analogo in cui la cliente lamentava di non aver ottenuto la disponibilità di un assegno bancario e l'intermediario - giustificando il ritardo con l'avvenuta ricezione da parte dell'istituto trattario del messaggio di impagato riferita ad immagine non coerente con i dati

del flusso -, affermava che la somma portata dall'assegno veniva resa disponibile sul relativo rapporto una volta completato l'iter di verifica).

Per mero scrupolo di completezza, il Collegio rileva che la richiesta di rimborso del danno emergente di € 1.630,20, rappresentato dal versamento dei canoni di locazione per tale l'ulteriore periodo, e del danno morale pari a € 1.000,00, è priva di evidenze: in particolare, non è disponibile in atti prova dei pagamenti effettuati dalla cliente a titolo di "canoni di locazione" nel periodo intercorrente fra tali due date e neppure provato in alcun modo è il danno non patrimoniale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI